



COMUNE DI SOLEMINIS

Provincia del Sud Sardegna

**** COPIA ****

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 7 Del 29-05-24

Oggetto: MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, ANNUALITÀ 2024.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che con il verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche ed ogni altro insetto, è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

CONSIDERATO che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacee, arbusti e piante arboree, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizione ideale per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

ATTESO che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;

PRESO ATTO dello stato di degrado e di abbandono in cui versano varie aree urbane, cortili e fabbricati fatiscenti;

EVIDENZIATO che la presenza di cani e di gatti randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico concorre al trasporto ed al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

RITENUTO opportuno, necessario ed urgente programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

SENTITO il Comando Corpo Unico Polizia Locale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura dell'erba, e rimozione dei residui di falciatura e/o eventuale aratura superficiale (20 - 30 centimetri);
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quelle prospicienti sulla pubblica via;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari di cani di custodire i loro animali presso le loro abitazioni evitando di lasciarli vagare liberi nel centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, nonché all'iscrizione all'anagrafe canina con apposizione del relativo microchip, ricordando che la stessa è gratuita, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario provvedendo a garantire uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile);
5. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.
6. Ai proprietari e conduttori delle greggi il divieto di pascolo per un raggio di almeno 100 mt. dal perimetro urbano;
7. Ai proprietari di terreni ubicati fuori dal centro abitato è fatto obbligo di provvedere all'aratura dei perimetri dei fondi incolti confinanti con altre proprietà o strade.

PRESCRIVE

Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, dovranno essere eseguite entro e non oltre il **15 giugno 2024** inoltre il proprietario o detentore delle aree di cui sopra dovrà curare la pulizia delle aree come da disposizioni precedenti **fino al 15 ottobre**, data normalmente fissata per la cessazione dell'emergenza incendi.

Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6, hanno efficacia **immediata** cioè contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio e dovranno essere rispettate fino al termine dell'emergenza e comunque saranno efficaci sino alla eventuale revoca dell'Ordinanza.

In caso di inosservanza di tali disposizioni e trascorso inutilmente il termine ultimo per l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà all'irrogazione delle sanzioni previste, cui seguirà formale diffida ad eseguire quanto disposto **entro 15 giorni** dalla data di notifica.

Decorso tale termine il Comune provvederà direttamente a far eseguire gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti interessati.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza, fatta salva l'azione penale, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00** come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50.

INFORMA

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorità competente è il Sindaco al quale nei tempi e nei modi di legge potranno essere inoltrati scritti difensivi; Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, ovvero con ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare la presente Ordinanza.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale. Gli Agenti della Polizia Locale, la forza pubblica e le Autorità sanitarie, sono incaricate di far rispettare le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti.

- Al Comando Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
- Alla Stazione Carabinieri
- Alla A.S.L. CAGLIARI – Servizio igiene ambientale
- Alla Stazione Corpo Forestale
- All'Ufficio Tecnico
- All'Albo Pretorio
- All'Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente
- All'Unione Sarda

Il SINDACO
F.to Sig. Fedele La Delfa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia de presente atto è in pubblicazione alla sezione "Albo Pretorio" del sito internet istituzionale (<http://www.comune.soleminis.su.it>) di questo comune a partire dal 29-05-2024 al giorno 13-06-2024.

Il Sindaco
Sig. La Delfa Fedele

Copia conforme ad uso amministrativo